

|                         |      |     |       |
|-------------------------|------|-----|-------|
| COMUNE DI ASCOLI PICENO |      |     |       |
| 28 OTT. 2016            |      |     |       |
| PROT. N. _____          |      |     |       |
| RIPARTIZIONE            | CAT. | CL. | FASC. |

GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE  
CONSIGLIERI:  
GIACOMO MANNI  
MASSIMO TAMBURRI



Al Presidente del Consiglio di Ascoli Piceno  
Al Sindaco di Ascoli Piceno

## MOZIONE

Oggetto: Opposizione realizzazione di un Inceneritore nelle Marche

Il Consiglio Comunale

### Premesso che:

- Con la mozione n. 151 presentata in data 13 luglio 2016 dal Consigliere Regionale Fabbri, era stata richiamata l'attenzione del Consiglio regionale delle Marche sulla proposta di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al "*Programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili*"; tale DPCM, successivamente approvato in data **10 agosto 2016**, nell'individuare i "fabbisogni di incenerimento", attribuisce alle Marche un inceneritore da 190.000 t/anno;
- L'articolo 35 della legge 164 dell'11/11/2014 (Sblocca Italia), interferisce coi programmi regionali ed interviene nell'autonomia della regione Marche e dei comuni marchigiani, imponendo un impianto di incenerimento non previsto dal piano regionale di rifiuti;
- La direttiva 2001/42/UE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata recepita in Italia con il D.lgs 152/2006. Tale decreto individua un'Autorità Procedente, cioè il soggetto che adotta o approva il piano o programma e un'Autorità Competente, cioè il soggetto che esprime un parere in merito alla VAS. Sia la Direttiva 42/2001/UE (art. 3 comma 2, lett.a) che il D.lgs. 152/2006 (art. 6 comma 2, lett.a) concordano nell'affermare che è necessario applicare la VAS ai piani inerenti la gestione dei rifiuti;
- Nel Marzo 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**MATTM**) **Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento**, in qualità di **Autorità Procedente**, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 sul "*Programma di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili*". L'**Autorità Competente** per l'emissione del parere di VAS è il **MATTM, DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**. Il Ministro dell'Ambiente ricopre quindi simultaneamente il ruolo di autorità competente e autorità procedente.
- Il Ministro dell'Ambiente Galletti, con la **direttiva ministeriale n. 42 del 24/02/2016**, stabilisce che il Programma in oggetto debba essere sottoposto alla **procedura di verifica di assoggettabilità** a VAS, senza indicare le motivazioni normative rispetto alla Direttiva e al Decreto legislativo su cui si basa tale decisione;
- La commissione tecnica VIA-VAS conclude la propria istruttoria affermando che il Rapporto preliminare "delinei un Programma [...] senza i contenuti minimi per essere sottoposto alla

verifica di assoggettabilità a VAS" e chiede all'autorità competente di **verificare la procedibilità dell'istanza**. Con nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, la DG per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM trasmette il parere della CT-VIA VAS e afferma che *"anche alla luce di quanto sollecitato dalla stessa CTVIA, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS concernente il programma in oggetto non può essere ulteriormente proseguito"*; la nota, sembra non costituire un "provvedimento di esclusione" come previsto all'art. 12, comma 4 del D.lgs 152/2006, ma una semplice trasmissione di un parere tecnico;

- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato quindi pubblicato il DPCM 10 agosto 2016, senza che venisse espletata la procedura di VAS.

#### Visto che:

- Nell'ambito delle consultazioni preliminari per la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006, si è espressa anche la Regione Marche, PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, con DDPF 29/VAA del 14/04/2016; nel parere espresso, oltre a chiedere che il Piano venisse sottoposto a VAS, la struttura regionale esprimeva perplessità sull'iter attivato, in quanto la tipologia di piano in oggetto non è tra quelle per le quali possa essere attivata la procedura di verifica di assoggettabilità, secondo la normativa vigente;
- La documentazione tecnica presentata per le consultazioni di screening (rapporto preliminare) **non risulta conforme ai requisiti minimi** previsti all'allegato I del D.lgs 152/2006 e all'allegato II della Dir. 42/2001/UE. Numerosi pareri presentati dalle Autorità competenti ambientali coinvolte nella consultazione preliminare, compreso quello della Regione Marche, PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, rilevano questo fatto. Lo stesso parere della CT VIA-VAS è chiaramente interpretabile in questo senso;
- Il DPCM 10 agosto 2016, nelle premesse asserisce che il Piano non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto *"i contenuti programmatici generali previsti in attuazione del dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti il settore della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo presupposto richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'obbligatoria sottoposizione a valutazione ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006"*;
- Lo stesso DPCM dichiara inoltre che *"spetta alle regioni il compito di recepire, nell'ambito dei rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di valutazione ambientale strategica ed eventualmente di autorizzazione dei progetti, in esito alla localizzazione dell'impiantistica da realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti"*;

#### Considerato che:

- l'applicazione dei contenuti del DPCM 10 agosto 2016 impedirebbe alla Regione Marche di attuare politiche di gestione dei rifiuti spostate verso un recupero spinto della materia e non dell'energia. Nella tabella relativa alla Regione Marche contenuta nell'Allegato II del succitato decreto le quantità individuate come "fabbisogno di incenerimento" provengono per oltre 50.000 tonnellate/anno da "scarti della raccolta di rifiuti urbani differenziati" e per oltre 140.000 tonnellate/anno da "rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS + CSS"; per gli impianti di trattamento preliminare dei rifiuti è indicata una efficienza del 35%. Destinare queste quantità all'incenerimento significa annullare ogni altra possibile politica per il miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento preliminare e di ogni altra strategia finalizzata ad un efficace recupero di materia;
- gli inceneritori sono infrastrutture "pesanti" e molto costose, che richiedono alimentazione con flussi di indifferenziato garantiti per 25 anni; inoltre deprimono la raccolta differenziata e inducono a produrre sempre più rifiuti per ammortizzare l'investimento, a carico degli utenti, con elevate tariffe TARI ed elevate bollette per elettricità prodotta con incentivi statali;

#### Visto che:

- Nella mozione n. 48 approvata nella seduta del 12 dicembre 2015, il Consiglio Regionale, nell'esprimere la propria contrarietà alla termovalorizzazione tramite incenerimento, ovvero co-incenerimento, prevedendo obiettivi di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dalla normativa vigente, impegnava la Giunta a esprimere parere negativo in sede di Conferenza Stato-Regioni, alla realizzazione nel territorio marchigiano di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi capacità che sia disposta o prevista in attuazione dell'art. 35 del decreto legge n. 133/2014, nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti verso lo scenario "recupero di materia";
- il combinato disposto dei commi 1, 8 e 9 dell'art. 35, per la gerarchia delle fonti legislative, di fatto esautorava le Regioni dalla loro potestà di decidere quali azioni intraprendere sul proprio territorio sul tema dell'incenerimento dei rifiuti;
- nell'estratto del processo verbale della seduta antimeridiana del 2 febbraio 2016 n. 18 del Consiglio Regionale delle Marche, conclusa la discussione generale, è stata presentata ed approvata all'unanimità una risoluzione a firma del consigliere Traversini (in qualità di Presidente della Seconda Commissione) in cui nel punto 1 "Piano d'azione per l'economia circolare" la Regione Marche auspica che: "le iniziative avviate e proposte dall'Unione Europea siano finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione, anche rendendo questa pratica non più conveniente dal punto di vista economico fino ad eliminare ogni forma di combustione di rifiuti e dei prodotti a loro assimilabili (es. combustibile solido secondario, CSS)".

#### Ritenuto che:

- Le motivazioni incluse nel DPCM per la non applicazione della normativa di VAS risultano infondate, in quanto i contenuti programmatici generali definiscono chiaramente **"il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006"**; il Piano in oggetto prevede infatti la realizzazione di un impianto di incenerimento nella Regione Marche, opera inclusa tra quelle dell'allegato III al D.lgs 152/2006;
- Applicare la VAS a livello di pianificazione regionale nel recepimento di una scelta imposta dal DPCM non è di nessuna efficacia in termini di valutazione ambientale (in quanto la scelta è determinata a monte) e va in evidente contrasto con i principi stabiliti dalla direttiva europea 42/2001/UE che sancisce il principio di spostare le valutazioni al livello strategico per indirizzare la pianificazione subordinata verso una maggiore sostenibilità;
- la VAS è lo strumento, così come vuole la norma, per valutare adeguatamente le possibili opzioni "strategiche" (in questo caso in termini di strategie gestionali di rifiuti, che potrebbero portare o meno all'esigenza di incenerimento) in un'ottica di sostenibilità e non per determinare meramente la localizzazione di un inceneritore la cui "esigenza" viene stabilita a monte;
- un ulteriore valore aggiunto della procedura di VAS, è quello della consultazione pubblica, prevista dall'art. 14 del D.lgs 152/2006; avere evitato la procedura di VAS significa aver privato i cittadini e tutti i portatori di interesse della possibilità di venire a conoscenza e di esprimersi in merito a scelte strategiche che li riguardano da vicino;
- gli inceneritori possono innalzare il livello di inquinamento atmosferico (metalli pesanti, diossine, particolato ultra-fine) azzerando così l'impegno di quei cittadini virtuosi che ritengono indispensabile procedere con una maggiore consapevolezza verso un consumo critico e sostenibile;
- sia inaccettabile ipotizzare altre fonti inquinanti come quelle degli inceneritori su un territorio già pesantemente contaminato e che richiederebbe invece massicci interventi di bonifica;
- secondo diversi studi e pubblicazioni, non ultimo uno studio epidemiologico dell'Arpa Piemonte pubblicato nel 2015, effettuato sulla popolazione residente nei pressi dell'inceneritore di Vercelli, che ha diviso gli abitanti del posto in esposti (residenti nell'area di ricaduta delle emissioni dell'inceneritore) e non esposti, è emersa in maniera insindacabile che i risultati della mortalità mostrano rischi significativamente più elevati

- nella popolazione esposta per la mortalità totale, escluse le cause accidentali.
- risulta ormai scientificamente provato che per tutti i tumori maligni si evidenziano rischi più alti tra gli esposti alle emissioni degli inceneritori rispetto ai non esposti, assieme ad altre cause di mortalità in eccesso quali depressione, ipertensione, malattie ischemiche del cuore e bronco pneumopatie.
  - esistono scenari operativi alternativi all'incenerimento, che considerano impianti a freddo con trattamento meccanico e biologico per recupero di materia del rifiuto indifferenziato - TMB - (tali impianti costano molto meno, si costruiscono più velocemente, comportano più posti di lavoro, emettono meno gas serra, permettono di risparmiare un maggior quantitativo di energia).

### IMPEGNA

Il Sindaco:

- ad esprimere contrarietà all'apertura di qualsiasi tipo di impianto che effettui incenerimento di rifiuti sul territorio comunale e marchigiano;
- ad opporsi ad ogni forma di combustione di rifiuti o di prodotti ad essi assimilabili (es. combustibile solido secondario, CSS);
- ad attivarsi in tutte le sedi istituzionalmente competenti per opporsi all'attuazione dell'articolo 35 della legge Sblocca Italia ed al DPCM 10 agosto 2016 in quanto lesivi dell'autonomia e degli interessi regionali e locali;
- ad attivarsi presso la regione Marche per verificare se esistono i presupposti per un ricorso al TAR in merito alla non applicazione della procedura di VAS al DPCM, portando all'attenzione dell'ANCI e al Presidente della Regione Marche la problematica in questione;
- ad attivarsi presso l'ATA affinché vengano stralciati dai piani d'ambito tutti i riferimenti relativi all'incenerimento di qualsiasi tipo di rifiuto compreso il CSS.

I Consiglieri Comunali:

GIACOMO MANNI

MASSIMO TAMBURRI